

STATUTO

IL FERMENTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARPI MO VIA PAGANELLE
GUERRI 15

Numero REA: MO - 431029

Codice fiscale: 03949990364

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

l'esecuzione delle assunte delibere.

Il Presidente mi consegna lo **statuto sociale** aggiornato con le modifiche deliberate che viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "B"**, del quale ho dato lettura alla parte comparente.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e quaranta minuti.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari la parte comparente dichiara che la società non è titolare di diritti di proprietà o altri diritti reali su beni immobili ed è titolare del seguente bene mobile registrato:

- Fiat telaio ZFA25000002769923 targa EX836SH

Le spese del presente atto sono a carico della società.

La parte comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio, del quale ho dato lettura alla parte comparente che dichiara di approvarlo.

Sottoscritto alle ore sedici e quarantadue minuti.

Consta di foglio uno per pagine quattro fin qui.

F.to Gianluca Bergianti

F.to Gaetano Cappelli Notaio

Allegato "A" al rep. n. 2157/1426

ELENCO DEI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' **"IL FERMENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, con sede in Carpi (MO), Frazione Gargallo, Via Paganelle Guerri n. 15, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena con n. e codice fiscale 03949990364 REA n. MO- 431029, iscritta all'Albo delle società cooperative al n. C135293,
TENUTASI IL GIORNO 9 settembre 2024

SOCI:

= BARBIERI ALESSANDRO F.to Barbieri Alessandro

= MIRANDOLA VINCENZO F.to Mirandola Vincenzo

= BERGIANTI GIANLUCA F.to Gianluca Bergianti

= ZERBINATI SIMONA F.to Simona Zerbinati

= BERGIANTI GIANCARLO F.to Giancarlo Bergianti

ORGANO AMMINISTRATIVO:

consiglio d'amministrazione

= BERGIANTI GIANLUCA, presidente F.to Gianluca Bergianti

= BERGIANTI GIANCARLO, vice presidente F.to Giancarlo Bergianti

= ZERBINATI SIMONA consigliere F.to Simona Zerbinati

F.to Gaetano Cappelli Notaio

Allegato "B" al Rep. 2157/1426

Statuto cooperativa agricola e sociale

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a) e lettera b), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: **"IL FERMENTO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE"**, con sede nel comune di Carpi (MO). La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, alla Fe-

dersolidarietà, alla Confcooperative anche nelle sue diramazioni locali.-----
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, ivi comprese quelle in materia di agricoltura sociale, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.-----

Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

TITOLO II-----

SCOPO – OGGETTO-----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:-----

- la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381;-----

- lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, come definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.-----

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, oltre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.-----

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

La Cooperativa può operare anche con terzi.-----

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.-----

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al

coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.-----

A titolo esemplificativo la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:-----

1. Florovivaistiche, coltivazioni agricole in genere, erbacee ed arboree;-----
2. Assumere lavori agricoli di ogni genere per conto terzi;-----
3. Gestire e coltivare terreni agricoli ed in particolare fattorie per l'attività di agricoltura sociale e solidale e fattorie sociali, intendendo per fattoria sociale l'impresa agricola integrata con attività di carattere socio-sanitario, educativo, di inclusione lavorativa, ricreativa, a vantaggio in particolare di persone svantaggiate o a rischio di emarginazione nelle più ampia accezione del termine, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, persone con disabilità fisica o psichica, minori a rischio o con difficoltà di apprendimento o in condizioni di disagio familiare e sociale, anziani, soggetti con problemi di tossicodipendenze, giovani disoccupati e inoccupati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;-----
4. Gestire e condurre strutture agrituristiche e di agro-ristorazione, strutture ludiche, ricreative ed educative, fattorie didattiche (a titolo esemplificativo laboratori didattici, agriasili, etc.);-----
5. Gestire e/o acquistare allevamenti zootecnici, avicoli e cunicoli e altro genere di allevamento necessario per il migliore e più economico raggiungimento degli scopi sociali;-----
6. Acquistare, anche all'estero, il bestiame e tutti i mezzi tecnici occorrenti per lo svolgimento delle attività sociali sia direttamente che tramite organizzazioni specializzate sia a carattere cooperativo che private;-----
7. Acquistare o assumere in affitto o in altre forme consentite, terreni per coltivarli a conduzione unita oppure a conduzione divisa ma con unità direttive;-----
8. Gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, prodotti direttamente provvedendo anche alla loro conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita diretta ovvero avvalendosi di quegli organismi cooperativi e di quelle associazioni di produttori che abbiano come obiettivo il potenziamento del potere contrattuale dei produttori e lavoratori agricoli, l'eliminazione della rete di intermediazione e l'inserimento diretto sul mercato;-----
9. Acquisire terreni ed aree sui quali costruire sedi, impianti, ricoveri, magazzini e tutte quelle strutture atte a favorire la più razionale ed economica gestione delle attività sociali;-----
10. Costruire, acquistare, noleggiare, ampliare, ammodernare e gestire impianti e complessi per l'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse come la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, la raccolta, il confezionamento e la vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché dei relativi sottoprodotti;-----
11. Gestire spacci e negozi per la vendita al diretto consumatore di prodotti agricoli e zootecnici ottenuti dalle lavorazioni sociali;-----
12. Acquistare immobili da adibire ad uso conduzione agricola, trasformazione e conservazione dei prodotti o per abitazione dei soci;-----

13. Promuovere il miglioramento tecnico e produttivo della terra e degli allevamenti avvalendosi di tecnici esperti del settore a cui affidare la direzione tecnica dell'azienda, anche in forme associate con altre cooperative o produttori agricoli, nonché la sistemazione razionale delle abitazioni e dei fabbricati rurali;.....
14. Progettare, realizzare e fare manutenzione di parchi, giardini e spazi verdi;.....
15. Svolgere attività di silvicoltura e di utilizzazione di aree forestali comprese le sistemazioni idraulico-forestali;.....
16. Gestire attività di raccolta, trinciatura e compostaggio di rifiuti ligneo-cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde, ornamentale o da scarti di terzi;.....
17. Gestire rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità;.....
18. Gestire la produzione di energia da fonti rinnovabili (a titolo esemplificativo biomasse, eolico, fotovoltaico, etc.);.....
19. Gestire anche in affidamento aree silvo-pastorali, realizzare lavori, opere e servizi in ambito forestale;.....
20. Assumere lavori di bonifica e lavori agricoli di ogni genere;.....
21. Assumere appalti e subappalti da soggetti privati ed enti pubblici, per lo svolgimento delle attività sociali;.....
22. Stipulare convenzioni e/o l'adesione alle stesse con imprese pubbliche, multiservizi, anche con maggioranza di capitale pubblico, comuni, province, regioni, comunità montane o altre cooperative;.....
23. Svolgere consulenza tecnico-amministrativa, burocratica, agronomica e forestale a enti pubblici e privati per il supporto organizzativo e gestionale anche mediate convenzioni, appalti e subappalti;.....
24. Partecipare al finanziamento ed allo sviluppo di altre cooperative sociali così come previsto dall'art. 11 L. 381/91, oltreché favorire il finanziamento, lo sviluppo e la produttività sociale ed economica delle attività di altre cooperative, imprese pubbliche e private, anche attraverso la partecipazione alla formazione del capitale sociale, nonché tramite la commercializzazione dei prodotti e dei servizi offrendoli a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare di appalto nonché l'assunzione di finanziamenti anche a fondo perduto, di agevolazioni o quant'altro utile al perseguimento degli scopi sociali;.....
25. Dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, il tutto nei limiti di legge.
26. Organizzare corsi di formazione per consentire l'aggiornamento professionale dei soci e non;.....
27. Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge nonché ricevendo prestiti da soci secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti approvati dall'Assemblea, il tutto per realizzare il proprio oggetto e quindi in via funzionale e non prevalente, senza esercitare nei confronti del pubblico, nel rispetto dei divieti e dei principi portati dai D.Lgs n. 385/1993 e D.Lgs n. 58/1998 e con esclusione di qualsiasi attività riservata dalla legge.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito

dalla legge. I soci cooperatori:.....

- Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;.....

- Partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;.....

- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:.....

1. Soci lavoratori anche svantaggiati ai sensi dell'articolo 4 della legge 381/91, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;.....

2. Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;.....

3. Soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente delle attività oggetto sociale della Cooperativa;.....

4. Soci sovventori, ai sensi di quanto previsto dalla legge 59/1992;.....

5. Soci persone giuridiche, associazioni ed enti, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e/o lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali e siano in grado di concorrere all'oggetto sociale;.....

6. Soci di categoria speciale di cui all'art. 6 del presente statuto.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione. I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci).....

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'appro-

vazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:-----
l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;-----
la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;-----
l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----
il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione, anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.-----
Qualora, intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria, deve presentare, sei mesi prima della scadenza, del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti.-----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.-----
In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----
l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----
la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----
l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 35 e seguenti del presente statuto.-----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

del capitale sottoscritto;

dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla società.

Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 35 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione per tutte le categorie di soci;

risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che

ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;.....

previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 90 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;.....

nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;.....

svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;.....

manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive;.....

che violi reiteratamente le norme sul comportamento in servizio;.....

che dopo la sua ammissione alla cooperativa sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per delitti contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.-----

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 35 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 35 e seguenti del presente statuto.-----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

Art. 13 (Liquidazione della quota)-----

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f), g), h) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:
dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 50 (cinquanta);
dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
dalla riserva straordinaria;
da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio con la redazione della documentazione informativa e la stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.92, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) ad eventuali ristorni come disciplinati dal successivo art. 19 del presente Statuto.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. L'assemblea che approva il bilancio di esercizio può deliberare anche in merito alla distribuzione di ristorni.

Art. 19 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dal presente statuto, in particolare per il limite relativo all'attività mutualistica, l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; - aumento proporzionale delle quote detenute da ciascun socio. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della società: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 21 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione, individuato dal Consiglio di Amministrazione, idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, che può essere diverso dalla sede legale, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo ove obbligatori per legge. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. procede alla nomina degli amministratori;
3. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove obbligatori per legge e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci o al revisore contabile, ove nominati;
5. approva i regolamenti interni;

6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;.....
7. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 18. L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 codice civile.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 24 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere 5 voti.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o sindaco. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, ed

in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

Art. 28 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile. Ad esclusione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto delle norme di legge.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Organo di controllo)

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi in cui è imposta dalla legge. Nei casi in cui la legge non disponga diversamente l'organo di controllo è monocratico, assume la denominazione di "organo di controllo o revisore" ed è investito della funzione di controllo di gestione e della funzione di revisione legale dei conti. Nei soli casi in cui la legge disponga che la funzione di controllo di gestione e della funzione di revisione legale dei conti siano svolte da un organo collegiale esso è costituito da un collegio composto da tre sindaci effettivi e due supplenti per il cui funzionamento si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Art. 34 (Controllo contabile – Revisione legale dei conti)

Quando ai sensi di legge la revisione legale non può essere esercitata dall'organo di controllo la stessa è effettuata da un revisore legale dei conti iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 35 (Tentativo di conciliazione e clausola Arbitrale)

Tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari, nonché le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il regolamento della Camera di Conciliazione di Concooperative ove costituito, in caso contrario secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Modena. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente

clausola, entro novanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo le norme seguenti. La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.

Art. 36 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Conf-cooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda è notificata alla società. Gli Arbitri decidono secondo diritto, salvo che i soci convengano di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità dichiarino il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Art. 37 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);
2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-

rogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", si applicano in quanto compatibili le norme della Società a Responsabilità Limitata.

F.to Gianluca Bergianti

F.to Gaetano Cappelli Notaio